

Decreto milleproroghe – proposti due emendamenti con riferimento alla legge professionale forense – art. 22 e art. 49 l. 247/2012 – Esame avvocato con i codici commentati: proposto rinvio a febbraio 2020 - news 2 agosto 2018

Decreto milleproroghe – proposti due emendamenti con riferimento alla legge professionale forense – art. 22 e art. 49 l. 247/2012 – Esame avvocato con i codici commentati: proposto rinvio a febbraio 2020 - news 2 agosto 2018

EMENDAMENTI proposti per l'art. 49 l. 247/2012

Art. 49.(Disciplina transitoria per l'esame)

1. Per i primi ~~[due-quattro-cinque]~~ **sette anni** dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti.

2.15 LA RUSSA, STANCANELLI, BALBONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: "cinque" sostituita dalla seguente: "sette"».

2.16 RICCARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "sette"».

2.17 RAMPI, MALPEZZI, IORI, VERDUCCI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "sette"».

2.18 CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "sette"».

2.19 CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI

Decreto milleproroghe – proposti due emendamenti con riferimento alla legge professionale forense – art. 22 e art. 49 l. 247/2012 – Esame avvocato con i codici commentati: proposto rinvio a febbraio 2020 - news 2 agosto 2018

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il termine di cui all'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, è differito al 1° febbraio 2020».

EMENDAMENTI proposti per l'art. 22 l. 247/2012

Art. 22.(Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori)

2.13 CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 le parole: "sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "sette anni"».

2.14 CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il termine di cui all'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 è differito al 1° febbraio 2020».

2.24 STANCANELLI, LA RUSSA, BALBONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L'articolo 1, comma 470, legge 27 dicembre 2017, n. 205 è abrogato e conseguentemente all'articolo 22 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 al comma 3, secondo periodo, le parole: "possono chiedere l'iscrizione coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato i requisiti per detta iscrizione secondo la previgente normativa" sono-sostituite con le seguenti: "maturando i requisiti previsti dalla normativa previgente, possono chiedere l'iscrizione coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti all'albo degli Avvocati", il comma 4 è abrogato».